INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

Art. 53

Decorrenza delle promozioni ad ufficiale di seconda classe

Nei confronti di coloro i quali sono stati inquadrati nei ruoli organici della carriera esecutiva in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, le promozioni ad ufficiale di seconda classe e equiparate, conferite dopo il 20 aprile 1958, nonche' quelle da conferire dopo l'entrata, in vigore della presente legge agli impiegati che trovansi per le condizioni sopra indicate, decorrono, ai soli fini giuridici dal 1 maggio 1958.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119
Estremi	Legge 31 dicembre 1961, n. 1406
Titolo	Settimo — Disposizioni transitorie
Capo	III — Carriere esecutive
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-53-decorrenza-delle-promozioni-ad-ufficiale-di-seconda-classe/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it